SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 novembre 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1991.

Conferma delle modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, approvate con i decreti del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 e 30 aprile 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari;

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 4 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 30 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991;

Preso atto che la regione siciliana ha partecipato con un suo rappresentante alla formazione delle tariffe ferroviarie di cui ai predetti decreti ministeriali;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermati gli aumenti tariffari previsti dai decreti del Ministro dei trasporti citati in premessa, con decorrenza 1° novembre 1990 e 16 maggio 1991.

Art. 2.

È confermato l'aumento tariffario previsto dal decreto del Ministro dei trasporti in data 4 ottobre 1990, con decorrenza 1° novembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

91A4796

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 agosto 1991, n. 350.

Regolamento concernente modifiche alla disciplina dei concorsi interni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alla composizione delle commissioni esaminatrici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, con il quale, in applicazione degli articoli 5 e 6 della menzionata legge n. 797, sono state stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1982, le qualifiche funzionali del personale delle poste e delle telecomunicazioni e fissati i relativi profili professionali nonché i contingenti autonomi di posti, pubblicato nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, modificato con decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, contenente la disciplina dei concorsi di accesso alle singole qualifiche funzionali, ed in particolare le modalità per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle sottocommissioni dei concorsi interni per titoli professionali, pubblicati nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983 e nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1985;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1988, n. 7872, con il quale è previsto che la scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale per gli uffici locali, per l'espletamento dei concorsi interni, può essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta dal decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, modificato con il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, ai quali siano state conferite funzioni

superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4/1989;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessità di consentire la scelta dei componenti delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale per gli uffici locali, limitatamente ai concorsi interni per l'accesso fino alla sesta categoria, anche fra i funzionari di qualifica inferiore a quella prevista dai succitati decreti ministeriali n. 4833 e n. 5627, stante la difficoltà di reperire funzionari con la prescritta qualifica;

Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati, la commissione centrale per gli uffici locali e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM60730/4156/CR del 23 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nei concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'esercizio fino alla sesta categoria — ruoli degli uffici principali e degli uffici locali — i tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membri delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale degli uffici locali, devono rivestire una qualifica non inferiore a primo dirigente (o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento con funzioni superiori) e due qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza, ovvero quella di consigliere con funzioni superiori.

2. Nei concorsi, di cui al comma 1, l'incarico di segretario aggiunto deve essere affidato ad un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore all'ottava categoria dell'esercizio ovvero all'ottava categoria - personale direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 197

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 101/1979 reca: «Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativo trattamento economico».

— La legge n. 797/1981 reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento dei personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

91G0393

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1991.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso

di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 3 settembre 1991, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1991, nella misura del 12,80, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 13,50%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigianate è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1991, nelle seguenti misure:

12,95% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

13,50% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4780

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1991, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attivita di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1991 all'11,95%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1991, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4781

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1991, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1991 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,45% per il bimestre novembre-dicembre 1991.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nell'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,40% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,90% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 15,20% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4782

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati agli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1991, è pari all'11,95% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,45% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1991, al:

a) 11,95% per le operazioni fino a diciotto mesi;
b) 12,45% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1991, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) al 12,95 per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 13,45% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4783

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1991, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre novembre-dicembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,90%:

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1991, al 13,90%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,20% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,70% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,80% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4777

DECRETO 31 ottobre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 13,85 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premesa è pari al 13,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1991 è pari al 14,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4778

DECRETO 31 ottobre 1991.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre novembre-dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 3 settembre 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1991 è stato determinato nella misura del 13,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1991 è determinato nella misura del 13,50 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4779

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa de «L'Europea S.r.l.», con sede legale in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la nota in data 5 marzo 1991, n. 160375, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta

amministrativa ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti de «L'Europea S.r.l.», con sede legale in Milano, via Podgora n. 1 e direzione generale in Piacenza, corso Garibaldi n. 8;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta e che si intende qui recepita;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 25 luglio 1991 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 30 luglio 1991, n. 142840/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

L'Europea S.r.l., con sede legale in Milano, via Podgora n. 1 e direzione generale in Piacenza, corso Garibaldi n. 8, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dottor Fosco Giglioli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4766

DECRETO 24 ottobre 1991.

Autorizzazione alla «CRA - Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.», in Torino, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla «Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1987, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad estendere l'attività assicurativa ad alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1990, con la quale la ripetuta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attività assicurativa al ramo «bestiame»;

Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 135561, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Decreta:

La «Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «altri danni ai beni, limitatamente al rischio bestiame».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4767

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 29 ottobre 1991.

Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1992-93. (Ordinanza n. 329/18964/2F/PG).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246;

Visto il decreto-legge n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto il decreto-legge n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990, n. 271;

Ordina:

Per la razionalizzazione della rete scolastica e l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1992-93, si confermano integralmente le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990 con le seguenti avvertenze: le date di cui agli articoli 6, quarto comma, e 11, terzo comma, di presentazione del piano di razionalizzazione e di nuove istituzioni, sono fissate al 14 dicembre 1991. Tutte le altre date restano invariate cambiando solo il riferimento agli anni 1991 e 1992, anziché 1990 e 1991.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro: MISASI

91A4785

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 ottobre 1991.

Assegnazione della somma di lire 133 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle quote accantonate del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1991, ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *c), d)* ed *e),* e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, che determina, tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonché il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/1990 il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Vista la propria deliberazione in data 28 giugno 1990, con la quale è stata assegnata, per le finalità sopracitate, la somma di lire 155 miliardi per l'anno 1990;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 10 settembre 1991, concernente la ripartizione, sulla base dei criteri utilizzati per il 1990, della somma di 133 miliardi di lire per gli interventi più sopra indicati — a fronte di un importo complessivo pari a 253 miliardi di lire —, con esclusione dell'intervento di cui all'art. 1, primo comma, lettera *c),* della legge n. 135/1990, per il quale resta accantonata, in attesa degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla conferenza Stato-regioni, la somma di 120 miliardi di lire;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 11 luglio 1991;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 133 miliardi di lire, a valere sulle quote accantonate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1991, di cui:

35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

38 miliardi di lire per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti;

60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Le somme anzidette sono ripartite come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1991 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DI LOTTA ALL'AIDS

(in milioni di lire)

Regioni	Corsi di formazione	Assistenza tossicodipendenti	Trattamento domiciliare	Totale
Piemonte	2.432	4.939	4.294	11.665
Val d'Aosta	70	71	10	151
Lombardia	6.659	7.222	20.200	34.081
Provincia di Bolzano	366	312	230	908
Provincia di Trento	227	377	230	834
Veneto	1.888	2.584	3.505	7.977
Friuli-Venezia Giulia	435	797	419	1.651
Liguria	1.729	1.904	3.575	7.208
Emilia-Romagna	2.665	3.061	5.821	11.547
Toscana	2.211	2.693	3.694	8.598
Umbria	390	565	330	1.285
Marche	818	1.094	1.008	2.920
Lazio	3.546	3.538	7.858	14.942
Abruzzo	540	477	419	1.436
Molise	175	235	30	440
Campania	3.268	1.584	1.937	6.789
Puglia	2.125	3.480	1.618	7.223
Basilicata	380	211	100	691
Calabria	514	640	549	1.703
Sicilia	3.526	1.307	2.137	6.970
Sardegna	1.036	909	2.036	3.981
Totale . . .	35.000	38.000	60.000	133.000

91A4768

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 96, ai sensi dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è stato costituito come segue:

Presidente:

dott. Giuseppe Carbone, Presidente della Corte dei conti.

Componenti di diritto:

dott. Emidio Di Giambattista, procuratore generale della Corte dei conti;

prof. Fausto Nunziata, presidente di sezione più anziano.

Componenti scelti dai Presidenti dei due rami del Parlamento:

prof.ssa Rita Perez;
on. avv. Dante Schietroma;
on. avv. Raimondo Ricci;
on. avv. Nicola Vernola.

Componenti eletti:

a) per la qualifica di presidente di sezione: dott. Divo Saraceno;

b) per la qualifica di consigliere o vice procuratore generale:
dott. Antonino Coco;
dott. Giovanni Casciani;
dott. Antonio De Feo;
dott. Corrado Cerbara;
dott. Mario Ristuccia;
dott. Vito Minerva;
dott. Pietro Gambioli;

c) per la qualifica di primo referendario: dott.ssa Cinthya Pinotti;

d) per la qualifica di referendario: dott.ssa Donata Cabras.

91A4790

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Adesione della Repubblica popolare cinese alla convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari, firmata a L'Aja il 15 novembre 1965.

L'Ufficio permanente della conferenza dell'Aja sul Diritto internazionale privato ha comunicato che in data 6 maggio 1991 la Repubblica popolare cinese ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione sopracitata. All'atto del deposito la Repubblica popolare cinese ha formulato le dichiarazioni seguenti:

«La Repubblica Popolare Cinese intende:

"1. to designate according to Article 2 and Article 9 of the Convention the Ministry of Justice of the People's Republic of China as the Central Authority and the authority competent to receive documents transmitted by foreign States through consular channels.

The communication address is:

Bureau of International Judicial Assistance
Ministry of Justice of the People's Republic of China
No 11, Xiaguangli
Niuwangmiao, Chaoyang district
BEIJING, 100016
People's Republic of China

2. to declare according to the second paragraph of Article 8 that the means of service stipulated in the first paragraph of that Article may be used within the territory of the People's Republic of China only when the document is to be served upon a national of the State in which the documents originate.

3. to oppose the service of documents in the territory of the People's Republic of China by the methods provided by Article 10 of the Convention.

4. to declare in accordance with the second paragraph of Article 15 of the Convention that if all the conditions provided in that paragraph are fulfilled, the judge, notwithstanding the provisions of the first paragraph of that Article, may give judgment even if no certificate of service or delivery has been received.

5. to declare in accordance with the third paragraph of Article 16 of the Convention that the application for relief from the effects of the expiration of the time for appeal shall not be entertained except that it is filed within one year following the date of the judgment"».

Traduzione non ufficiale

«1. Designare, in conformità con l'Articolo 2 e l'Articolo 9 della Convenzione, il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese come Autorità Centrale ed autorità competente a ricevere gli atti trasmessi dagli Stati esteri tramite i canali consolari.

L'indirizzo per le comunicazioni è il seguente:

Bureau of International Judicial Assistance
Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese
N. 11, Xiaguangli
Niuwangmiao, Chaoyang district
BEIJING, 100016
People's Republic of China

2. Dichiarare, in conformità con il secondo paragrafo dell'Articolo 8, che sarà possibile avvalersi nel territorio della Repubblica Popolare Cinese dello strumento di notifica, di cui al primo paragrafo di detto Articolo, solo se l'atto deve essere notificato ad un cittadino dello Stato in cui il documento ha origine.

3. Opporsi alla notifica di atti nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, secondo le modalità previste dall'Articolo 10 della Convenzione.

4. Dichiarare, in conformità con il secondo paragrafo dell'Articolo 15 della Convenzione, che se tutte le condizioni previste in detto paragrafo sono soddisfatte, il giudice, nonostante il disposto del primo paragrafo di tale Articolo, può pronunciare il giudizio anche se nessun certificato di notifica e di consegna è stato ricevuto.

5. Dichiarare, in conformità con il terzo paragrafo dell'Articolo 16 della Convenzione, che la domanda di esonero dagli effetti della scadenza del termine di appello non sarà ricevuta a meno che non venga presentata entro l'anno che segue la data del giudizio».

91A4771

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 29 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,400	1281,400	1281,350	1281,400	1281,400	1281,400	1281,310	1281,400	1281,400	1281,400
E.C.U.	1531,400	1531,400	1531 —	1531,400	1531,400	1531,400	1531,100	1531,400	1531,400	1531.400
Marco tedesco	747,550	747,550	747,500	747,550	747,550	747,550	747,610	747,550	747,550	747,550
Franco francese	219,080	219,080	219,600	219,080	219,080	219,080	219,070	219,080	219,080	219,080
Lira sterlina	2177,150	2177,150	2178 —	2177,150	2177,150	2177,150	2177,150	2177,150	2177,150	2177.150
Fiorino olandese	663,590	663,590	663,250	663,590	663,590	663,590	663,590	663,590	663,590	663.550
Franco belga	36,323	36,323	36,340	36,323	36,323	36,323	36,323	36,323	36,323	36,320
Peseta spagnola	11,895	11,895	11,930	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,895	11,890
Corona danese	192,850	192,850	193 —	192,850	192,850	192,850	192,850	192,850	192,850	192.800
Lira irlandese	1999,600	1999,600	1999 —	1999,600	1999,600	1999,600	1999,600	1999,600	1999,600	—
Dracma greca	6,683	6,683	6,680	6,683	6,683	6,683	6,683	6,683	6,683	—
Escudo portoghese	8,710	8,710	8,700	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,700
Dollaro canadese	1138,250	1138,250	1140 —	1138,250	1138,250	1138,250	1138,250	1138,250	1138,250	1138,200
Yen giapponese	9,717	9,717	9,700	9,717	9,717	9,717	9,717	9,717	9,717	9,720
Franco svizzero	852,600	852,600	853 —	852,600	852,600	852,600	852,600	852,600	852,600	852.700
Scellino austriaco	106,262	106,262	106,200	106,262	106,262	106,262	106,262	106,262	106,262	106.260
Corona norvegese	190,870	190,870	190,750	190,870	190,870	190,870	190,870	190,870	190,870	190,870
Corona svedese	205,270	205,270	205 —	205,270	205,270	205,270	205,270	205,270	205,270	205,320
Marco finlandese	307,350	307,350	307,500	307,350	307,350	307,350	307,350	307,350	307,350	—
Dollaro australiano	1005,500	1005,500	1005 —	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005,500	1005.800

Media dei titoli del 29 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87 —
» » » 21- 4-1987/94	86,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100.400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99.625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101.450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,970
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,275
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»		1- 3-1988/93	100,125
»	»	»	»		1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»		1- 5-1988/93	100,400
»	»	»	»		1- 6-1988/93	100,525
»	»	»	»		18- 6-1986/93	100,125
»	»	»	»		1- 7-1988/93	100,375
»	»	»	»		17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»		1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»		19- 8-1986/93	99,970
»	»	»	»		1- 9-1988/93	100,375
»	»	»	»		18- 9-1986/93	99,850
»	»	»	»		1-10-1988/93	100,500
»	»	»	»		20-10-1986/93	100,050
»	»	»	»		1-11-1988/93	100,775
»	»	»	»		18-11-1987/93	100,300
»	»	»	»		19-12-1986/93	100,175
»	»	»	»		1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»		1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»		1- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»		15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»		1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»		1- 9-1989/94	100,025
»	»	»	»		1-10-1987/94	100,200
»	»	»	»		1-11-1989/94	100,150
»	»	»	»		1- 1-1990/95	99,950
»	»	»	»		1- 2-1985/95	100,200
»	»	»	»		1- 3-1985/95	99,300
»	»	»	»		1- 3-1990/95	99,650
»	»	»	»		1- 4-1985/95	99,275
»	»	»	»		1- 5-1985/95	99,275
»	»	»	»		1- 5-1990/95	99,975
»	»	»	»		1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»		1- 7-1985/95	99,325
»	»	»	»		1- 7-1990/95	99,700
»	»	»	»		1- 8-1985/95	99,225
»	»	»	»		1- 9-1985/95	99,425
»	»	»	»		1- 9-1990/95	99,650
»	»	»	»		1-10-1985/95	99,850
»	»	»	»		1-10-1990/95	99,875
»	»	»	»		1-11-1985/95	100,150
»	»	»	»		1-11-1990/95	100 —
»	»	»	»		1-12-1985/95	99,850
»	»	»	»		1-12-1990/95	99,950
»	»	»	»		1- 1-1986/96	99,500
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	100,075
»	»	»	»		1- 1-1991/96	99,625
»	»	»	»		1- 2-1986/96	99,525
»	»	»	»		1- 2-1991/96	99,525
»	»	»	»		1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»		1- 4-1986/96	99,950
»	»	»	»		1- 5-1986/96	99,700
»	»	»	»		1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»		1- 7-1986/96	99,350
»	»	»	»		1- 8-1986/96	99,900
»	»	»	»		1- 9-1986/96	99,450
»	»	»	»		1-10-1986/96	99,050
»	»	»	»		1-11-1986/96	99,250
»	»	»	»		1-12-1986/96	99,325
»	»	»	»		1- 1-1987/97	98,775
»	»	»	»		1- 2-1987/97	98,750
»	»	»	»		18- 2-1987/97	98,800
»	»	»	»		1- 3-1987/97	98,825
»	»	»	»		1- 4-1987/97	98,900
»	»	»	»		1- 5-1987/97	99,125
»	»	»	»		1- 6-1987/97	98,950
»	»	»	»		1- 7-1987/97	98,800
»	»	»	»		1- 8-1987/97	98,900
»	»	»	»		1- 9-1987/97	99,050
»	»	»	»		1- 3-1991/98	98,950
»	»	»	»		1- 4-1991/98	99,075

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	98,825
»	»	»	11,50%	21-12-1991	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,675
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,525
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,500
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,300
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,225
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,125
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,050
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,050
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,300
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,075

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,925
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,525
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,225
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,525
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,775
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,525
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,225
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,525
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,675
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M29101

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1991 concernente la realizzazione di un progetto di ricerca mirato al miglioramento qualitativo dei formaggi d.o.c. e tipici.

Il CIPE, nella seduta dell'8 ottobre 1991, ha deliberato quanto segue:

È approvata la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1991 concernente la realizzazione di un «progetto per il miglioramento della qualità e il controllo dell'intero processo produttivo di formaggi d.o.c.».

Nell'attuazione del suddetto intervento dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa alle organizzazioni comuni di mercato del settore.

91A4794

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 8 ottobre 1991, n. 1.13/2-1173, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/22457 datato 30 ottobre 1933, con il quale il cognome del sig. Mario Debeljak, nato a Trieste il 17 settembre 1906, venne ridotto nella forma italiana di «Debelli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 17 settembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Lida Debelli di Mario, nata a Trieste il 24 settembre 1938, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Debeljak», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

91A4772

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 2, ultimo rigo, dove è scritto: «... del Ministero del tesoro per l'anno *1992*.», si legga: «... del Ministero del tesoro per l'anno *1991*.».

91A4836

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 o dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II.

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200